

Rigolio c. Italia – Prima sezione – 9 marzo 2023 (ricorso n. 20148/09)

Equo processo – Presunzione d’innocenza – Proscioglimento per prescrizione del reato – Giudizio per responsabilità erariale per i medesimi fatti – Condanna al risarcimento del danno all’immagine della p.a. - Violazione dell’art. 6, comma 2, CEDU – Non sussiste.

Non viola la presunzione d’innocenza (di cui all’art. 6, comma 2, CEDU) la complessiva condotta dell’ordinamento italiano per cui la Corte dei conti (in sede d’appello) condanni un imputato a risarcire il danno erariale patito dall’immagine della p.a., per fatti per i quali - alla condanna penale in primo grado - segua una sentenza di proscioglimento in appello per prescrizione del reato (con conferma della statuizione civile).

Fatto. Nel 1990, Cesare L. Rigolio era membro della giunta comunale di Besozzo (VA) con la delega all’urbanistica ed era stato accusato di corruzione per avere ottenuto una “tangente” di 40 milioni di lire per una licenza edilizia (solo 6 dei quali destinati realmente a lui, secondo le sue stesse affermazioni). Nel 1992 era stato arrestato. Condannato a 4 anni di reclusione nel 2002, in appello – nel 2006 - era stato prosciolto per prescrizione del reato, ferma la statuizione civile sul risarcimento del danno in favore del comune (v. nn. 4-9 della sentenza).

Nel 2007 aveva proposto ricorso per cassazione per sentirsi assolto nel merito ma, nel 2008, la Cassazione aveva respinto il gravame.

Nel frattempo, nel 2005, la procura regionale della Corte dei conti gli aveva contestato il danno erariale all’immagine da reato. Ma, l’8 febbraio 2006, la sezione giurisdizionale regionale lombarda del giudice contabile aveva dichiarato l’azione erariale anch’essa estinta per prescrizione. La sezione regionale – infatti – aveva ritenuto che il danno all’immagine si fosse prodotto già al momento dell’arresto del Rigolio e che quindi, nel 2005, il termine quinquennale di prescrizione era già maturato.

La procura contabile aveva presentato ricorso alla Corte dei conti e questa aveva accolto l’appello, considerando viceversa che nel 1992 – se poteva dirsi consumato il *clamor fori* quale primo elemento del danno all’immagine – non poteva ancora dirsi realizzato il secondo, vale a dire il reato quale fatto oggettivo. Quest’ultimo requisito del danno erariale all’immagine della pubblica amministrazione poteva dirsi venuto a esistenza solo in presenza dell’accertamento giudiziale, avvenuto con la sentenza di primo grado, cioè nel 2002. Rispetto a tale momento, l’azione di responsabilità contabile non poteva dirsi prescritta.

Premesso poi che i fatti nella loro dimensione naturalistica erano stati accertati dal giudice penale, la Corte dei conti aveva condannato il Rigolio a 41 mila euro per il risarcimento del danno all’immagine patito dalla pubblica amministrazione.

Sicché nel 2009 il Rigolio aveva interposto ricorso alla Corte EDU per violazione di plurimi parametri: art. 6 CEDU, per violazione della presunzione d’innocenza; art. 7 per il divieto retroattività delle disposizioni penali; art. 8 per la violazione del diritto alla vita privata e familiare e art. 1 Prot. 1 per la lesione della sua sfera patrimoniale. Con la decisione della Corte EDU del 13 marzo 2014, il ricorso era stato dichiarato irricevibile per tutti i profili tranne che per quello inerente all’art. 6 CEDU.

Diritto. Ripreso l’esame del caso, la Prima sezione della Corte EDU (sentenza del 9 marzo 2023, resa all’unanimità, in composizione plenaria) ritiene il ricorso infondato.

Secondo il ricorrente, la violazione del principio di presunzione d'innocenza si sarebbe dovuta ravvisare in ciò che la Corte dei conti si era limitata a far propri gli elementi di fatto acquisiti nel giudizio penale, pur se questo si era concluso con la dichiarazione della prescrizione e, dunque, senza un giudizio di responsabilità a carico dell'imputato. Proprio in ragione della prescrizione del reato, non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 651 c.p.p. secondo cui nel giudizio amministrativo di danno fa stato solo la condanna penale.

La Corte EDU – rifacendosi anche al suo precedente recente *Marinoni c. Italia* del 18 novembre 2021 (v. *Quaderno n. 18*, 2021, pag. 153) – chiarisce che di per sé la natura non penale della procedura non preclude l'applicabilità del principio della presunzione d'innocenza, ai sensi del quale una persona non può essere trattata come colpevole se non vi sia stato un accertamento di responsabilità (v. n. 92). La Prima sezione – al riguardo – rammenta che solo una sentenza definitiva di assoluzione preclude ad altre sedi giurisdizionali di considerare il soggetto colpevole. Non così se vi sia stata una rinuncia al potere punitivo pubblico (c.d. *abandon de poursuites*, v. ancora n. 92-94). In tali casi, è decisivo valutare il ragionamento e le affermazioni fatte dalla pronuncia considerata, sia essa un'archiviazione o una declaratoria d'estinzione del reato per prescrizione. In questo caso, la corte d'appello di Milano, nel dichiarare prescritto il reato di corruzione, ne aveva però chiaramente ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi, tanto che aveva confermato le statuizioni civili del primo grado.

Da questo punto di vista, la Corte dei conti non è venuta meno al rispetto della presunzione d'innocenza: la procura erariale ha addotto come prove le menzionate risultanze del processo penale mentre il ricorrente si era limitato a contestarne l'efficacia in sede contabile ma non a confutarle in fatto, per esempio, mediante richieste testimoniali. Né il suo diritto di difesa era stato in alcun modo conculcato (v. nn. 111-114). Venendo poi al profilo se la Corte dei conti avesse, a sua volta, usato nella sua sentenza un linguaggio suscettibile di lasciare intendere che il Rigolio fosse stato condannato penalmente, la Corte EDU conclude per la negativa (v. nn. 123-124). In definitiva, essa perviene a un verdetto di non violazione.